

CONDIZIONI GENERALI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Il contratto di viaggio è costituito dal presente regolamento e dalle condizioni in esso contenute, dalle informazioni generali fornite dal catalogo, dalla descrizione del pacchetto turistico contenuta in catalogo ovvero nel separato programma di viaggio, nonché dalla conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Tale conferma viene inviata da Condor all'agenzia di viaggio che, quale mandataria del viaggiatore, ha l'obbligo di consegnargliela. Solo nel momento in cui l'Organizzatore invierà tale conferma al viaggiatore presso l'agenzia di viaggio l'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto.

Con la sottoscrizione della proposta di compravendita del pacchetto turistico, il turista/viaggiatore accetta il presente contratto, per sé e per i soggetti per i quali ha chiesto il servizio tutto compreso.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI**1. FONTI LEGISLATIVE**

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo")

dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970

in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza.

L'Organizzatore e l'intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell'art. 18, comma V1, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3.DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per: organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le cro-

ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio [omissis] che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" [art. 34 Cod. Tur.]. Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 35 Cod. Turismo. Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 21;

4 bis.

Il contratto di viaggio è composto dal presente regolamento e dalle condizioni generali in esso contenute, dalle informazioni generali fornite dal catalogo, dal catalogo stesso ovvero dal programma di viaggio "fuori catalogo" i quali offrono anche la descrizione dei pacchetti turistici.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore predispose in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.);
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, l'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto e in ordine all'eventuale non conformità del/i vettore/i aereo/i alla regolamentazione europea. E' fatta salva per l'organizzatore la facoltà di inserire nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi intermediaria. È posto a carico dell'Agenzia di Viaggio, mandataria del cliente, l'obbligo di trasmettere copia del contratto a Condor. In difetto, Condor esclude qualunque responsabilità nei confronti del turista. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., per i contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali [come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005], l'organizzatore esclude espressamente il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria.

7. PAGAMENTI

All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

- a) la quota d'iscrizione e/o gestione pratica;
- b) l'acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore, qualora richiesto. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile;

- a) la quota d'iscrizione e/o gestione pratica;
- b) l'acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo

te dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del nu-mero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, Condor che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato da Condor, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10.4 comma qualora fosse egli ad annullare.

Per le prenotazioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione a Condor delle somme versate dal viaggiatore - e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto di viaggio e di vendita del pacchetto turistico da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. In caso di risoluzione del contratto si farà applicazione anche delle penali previste all'articolo 10. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell'intermediario dal medesimo turista scelto.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivi-amente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza, ma la revisione non potrà essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivi-amente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza, ma la revisione non potrà essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. Il prezzo si compone come da Informazioni Generali contenute nel catalogo e da scheda tecnica

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DEL- LA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto, alternativamente, alla restituzione nei termini di legge delle somme effettivamente incassate da Condor, oppure al godimento di un pacchetto turistico sostitutivo, se Condor sarà in grado di offrirglielo. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Se l'Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

- non è previsto alcun risarcimento derivan-

te dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, Condor che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato da Condor, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10.4 comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposto. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione [di accettare la modifica o di recedere] entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Il turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 10, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per servizi già resi oltre alla penale nella misura che segue:

- 10% + quota di iscrizione per recesso fino a 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del viaggio;
- 25% + quota di iscrizione per recesso da 29 giorni lavorativi fino a 21 giorni lavorativi dalla data di inizio del viaggio;
- 50% + quota di iscrizione per recesso da 20 giorni lavorativi fino a 11 giorni lavorativi dalla data di inizio del viaggio;
- 75% + quota di iscrizione per recesso da 10 giorni lavorativi fino a 3 giorni lavorativi dalla data di inizio del viaggio;
- Nessun rimborso verrà riconosciuto oltre tale termine.

In caso di cancellazione di un volo in Classe Business (C class) o Premium Class (P class) la penale relativa al supplemento sarà sempre del 100%. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolate e molto più restrittive. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata

dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio [ex art. 39 Cod. Tur.] ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Per ciascuna modifica, ove possibile, di una pratica già confermata interverrà un costo di € 80 ad intervento per persona. In relazione ad alcune tipologie di servizi potrebbe accadere che il fornitore di tali servizi non accetti la sostituzione, anche se eseguita entro i termini qui sopra specificati. In tal caso l'organizzatore non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte del fornitore. Resta inteso che, in applicazione dell'art. 944 del Codice di Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo con il consenso del vettore.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità [per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.4911115] adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziarica, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>. I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza nei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o

meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari [gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...] ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. Il turista che, per cause indipendenti dalla responsabilità del tour operator, si trova nella condizione di non essere presente sul volo di partenza dall'aeroporto italiano (NO SHOW) e riesce comunque a raggiungere la destinazione turistica con mezzi personali ed a sue ulteriori spese, se intende utilizzare il resto dei servizi facenti parte del pacchetto turistico acquistato, ha l'obbligo di contattare Condor, per il tramite della sua agenzia di viaggi intermediaria, chiedendo il mantenimento dei servizi turistici rimanenti entro le 48 ore dalla partenza del volo perso.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo ed in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo, nel depliant, sul proprio sito o in altra forma, una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. Gli eventuali ulteriori elementi utili sono contenuti nelle informazioni generali.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista [ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici] o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative all'organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur..

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità [artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali], quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi posti a carico di quest'ultimo.

18.RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante il godimento del pacchetto affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1127 c.c. Fermo l'obbligo di cui sopra, il turista a pena di decadenza - deve altresì sporgere comunque reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. Nell'ipotesi in cui nelle Condizioni Speciali inserite in catalogo o nell'ulteriore documentazione contrattuale o in quella pubblicata sul sito Internet dell'organizzatore sia inserita una specifica clausola di mediazione e/o conciliazione delle controversie, ai sensi dell'art. 67 del Cod. Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione, la normativa del D.L. vo. 4.03.2010 n. 28 e, quanto alla conciliazione, le regole definite dal Protocollo di Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli Organismi o dalle Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento la clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

21. FONDO DI GARANZIA [art. 51 Cod. Tur.]

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da garanzie prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggio intermediario che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Condor aderisce al Fondo Astoi. Le informazioni sulle modalità di funzionamento del Fondo sono consultabili sul sito www.fondoastoi.it.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI: "FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI", con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016".

ADDENDUM**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI****DISPOSIZIONI NORMATIVE**

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato

servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 [limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione] nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo es-essere considerato organizzatore di viaggio.

CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali condizioni sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico [organizzatore, viaggio ecc.] va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Redatto dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle disposizioni previste in attuazione della L.r. 7/03 dalla delibera di giunta 2238/03 e succ. modificazioni sul testo approvato da Federviazioni, ad eccezione delle parti evidenziate, che sono state aggiunte o modificate da Condor.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. 6 febbraio 2006 n. 38. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Per vettori comunitari o appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100 000 DSP [equivalenti circa a 120.000 euro] il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se può provare che il danno non gli è imputabile.

In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile fino ad un massimo di 4150 DSP [circa 5000 euro]; in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP [circa 1200 euro].

I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dal presente catalogo.

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lsg. 196/03

[protezione dati personali].

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs. n° 196/2003 contattando CONDOR viaggi [info@condor.it] nella persona del titolare del trattamento ovvero legale rap-presentante protempore. Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi, disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di stampa. Si evidenzia che le informazioni, prezzi, immagini od altro sono aggiornati alla data di pubblicazione del catalogo. Ogni eventuale successiva difformità so-pravvenuta non può essere imputabile all'organizzatore dei viaggi.

Data stampa catalogo:

12 febbraio 2018 - Condor srl - Rimini

CONDIZIONI GENERALI